Provvedimento del 28 aprile 2022 [9775401]

[doc. web n. 9775401]

Provvedimento del 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 159 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento");

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTO l'art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. "revenge porn");

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l'art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 ("Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali"), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d'urgenza un provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

VISTA la segnalazione protocollata presso l'Ufficio del Garante con il n. XX con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all'Autorità di intervenire presso le piattaforme YouTube, Facebook ed Instagram dalla stessa indicate;

VISTE le determinazioni del 14 aprile 2022 con le quali, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d'urgenza, a:

ingiungere a Google Italy S.r.l. ed a Google LLC l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulla piattaforma You Tube del materiale oggetto della suindicata segnalazione, riportato mediante impronta di hash del relativo file;

ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione mediante le piattaforme Facebook ed Instagram del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall'Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo;

prescrivere alle medesime società la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle relative piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all'Autorità;

VISTE le note del 14 aprile 2022 con le quali le predette determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti adottati d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 14 aprile 2022 nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Ceroni Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Provvedimento del 28 aprile 2022 [9775414]

[doc. web n. 9775414]

Provvedimento del 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 160 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento");

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTO l'art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. "revenge porn");

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l'art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 ("Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali"), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d'urgenza un provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

VISTA la segnalazione protocollata presso l'Ufficio del Garante con il n. XX con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all'Autorità di intervenire presso le piattaforme Facebook ed Instagram dalla stessa indicate;

VISTA la determinazione del 20 aprile 2022 con la quale, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d'urgenza, a:

ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook ed Instagram del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall'Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo;

prescrivere alla medesima società la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla relativa piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all'Autorità;

VISTA la nota del 20 aprile 2022 con la quale la predetta determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento adottato d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 20 aprile 2022 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Provvedimento del 28 aprile 2022 [9775327]

[doc. web n. 9775327]

Provvedimento del 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 161 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento");

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTO l'art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. "revenge porn");

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l'art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 ("Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali"), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d'urgenza un provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

VISTA la segnalazione protocollata presso l'Ufficio del Garante con il n. XX con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all'Autorità di intervenire presso la piattaforma Facebook dalla stessa indicata;

VISTA la determinazione del 26 aprile 2022 con la quale, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d'urgenza, a:

ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall'Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo;

prescrivere alla medesima società la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla relativa piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all'Autorità;

VISTA la nota del 26 aprile 2022 con la quale la predetta determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento adottato d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 26 aprile 2022 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Provvedimento del 26 maggio 2022 [9775932]

[doc. web n. 9775932]

Provvedimento del 26 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 205 del 26 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento");

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTO l'art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. "revenge porn");

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l'art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 ("Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali"), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d'urgenza un provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

VISTA la segnalazione protocollata presso l'Ufficio del Garante con il n. XX con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all'Autorità di intervenire presso le piattaforme Instagram e Facebook dalla stessa indicate;

VISTA la determinazione del 13 maggio 2022 con la quale, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d'urgenza, a:

ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Facebook del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall'Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo;

prescrivere alla medesima società la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle relative piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all'Autorità;

VISTA la nota del 13 maggio 2022 con la quale la predetta determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento adottato d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 13 maggio 2022 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Roma, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi

Provvedimento del 26 maggio 2022 [9775948]

[doc. web n. 9775948]

Provvedimento del 26 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 207 del 26 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento");

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice" come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

VISTO l'art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. "revenge porn");

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l'art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 ("Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali"), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d'urgenza un provvedimento volto ad impedire l'eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

VISTA la segnalazione protocollata presso l'Ufficio del Garante con il n. XX con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all'Autorità di intervenire presso le piattaforme Instagram e Facebook dalla stessa indicate;

VISTA la determinazione del 23 maggio 2022 con la quale, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d'urgenza, a:

ingiungere a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited l'immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall'Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo;

prescrivere alla medesima società la conservazione dell'eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle relative piattaforme, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all'Autorità;

VISTA la nota del 23 maggio 2022 con la quale la predetta determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore delle piattaforme;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento adottato d'urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 23 maggio 2022 nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited.

Roma, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi